

**ATTO DI INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO
MEDIANTE NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI
EX ARTT. 41, 49 e 52 c.p.a.**

Nell'interesse del Sig. **Giuseppe Caputo**, nato a Cosenza (CS) il 22.04.1979, C.F. CPTGPP79D22D086V, residente in Mangone (CS), via Farnete Timparello n. 20, rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Marchetti (C.F. MRCNDR82S19G702E, pec andrea.marchetti@pecordineavvocatipisa.it) con domicilio digitale eletto all'indirizzo pec andrea.marchetti@pecordineavvocatipisa.it e domicilio fisico presso lo studio dell'Avv. Andrea Marchetti in Pisa, Lungarno Gambacorti, n. 55, come da procura rilasciata nell'ambito del giudizio **R.G. n. 273/2026**, pendente dinanzi al TAR del Lazio, Roma, sez I, proposto contro

CONTRO

il **Ministero della Giustizia** (C.F. 80184430587) in persona del Ministro p.t., con sede in Roma, via Arenula n. 70, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato

E NEI CONFRONTI DI

il sig. **Alfonso Zoboli** (C.F. ZBLLNS83P18D708F), nato il 18.09.1983 a Formia (LT), residente in Via S. Ianni n. 9999 – Lettera SNC, Formia (LT);

il sig. **Ivano Caldaroni** (C.F. CLDVNI69M07F620Y), nato il 7.08.1969 a Monte San Giovanni Campano (FR), residente in via Colle Varone n. 12, Monte San Giovanni Campano (FR).

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia *ex art. 56 c.p.a.*

- della graduatoria finale di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 1.000 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero della Giustizia, nell'Area Assistenti, profilo di conducente di mezzi a motore (prot. D.O.G. num. 14436.ID del 7 agosto 2024), pubblicata in data 13.11.2025, nella parte in cui non riconosce al ricorrente il diritto alla riserva di posto di cui all'art. 1, comma 3, del bando di concorso e lo colloca nella graduatoria degli idonei alla posizione n. 1297;
- del verbale della Commissione esaminatrice della sessione del 11.11.2025 con cui è stata approvata la graduatoria finale dei vincitori e idonei, ancorché non conosciuto

- del provvedimento del Direttore generale del Personale e della Formazione (rif. prot. 0013630.ID) del 12.11.2025 con cui è stata disposta la validazione della graduatoria finale di merito e della graduatoria dei vincitori e idonei, ancorché non conosciuto;
- della comunicazione individuale del 19.11.2025, con cui si è data notizia al ricorrente della sua posizione nella graduatoria degli idonei;
- del provvedimento del Direttore generale del Personale e della Formazione (rif. prot. n. m_dg.DOG.28/11/2025.0014567.ID) con cui è stata disposta l'assunzione dei vincitori del concorso pubblico;
- del provvedimento del Direttore generale del Personale e della Formazione (rif. Prot. n. m_dg.DOG.12/12/2025.0015415.ID) con cui è stato disposto lo scorrimento della graduatoria di merito;
- del silenzio-rigetto formatosi sull'istanza di riesame in autotutela presentata dal ricorrente in data 22 novembre 2025, volta ad ottenere la rettifica della graduatoria con il riconoscimento del titolo di riserva;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto, ivi compresi i verbali della Commissione esaminatrice nella parte di interesse sebbene allo stato non conosciuti.

nonché per la condanna *ex art. 34 c.p.a.*

del Ministero della Giustizia all'adozione di un provvedimento che disponga la rettifica della posizione di parte ricorrente e/o ogni altra misura idonea al soddisfacimento della pretesa *de qua*, ai fini della conseguente inclusione nella posizione spettante nell'elenco dei vincitori riservisti del concorso

PREMESSA E SINTESI DEL GIUDIZIO

1. Con bando Prot. D.O.G. num. 14436.ID del 7 agosto 2024, il Ministero della Giustizia indiceva un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1.000 posti di conducente di automezzi, area Assistenti.

L'art. 1, comma 3, del predetto bando prevedeva, tra le altre, una riserva di posti a favore degli operatori volontari che avessero concluso il servizio civile universale: *“a favore degli operatori volontari che hanno concluso il servizio civile universale senza demerito è riservata una quota pari al 15% (quindici per cento) dei post?”*.

2. Il sig. Giuseppe Caputo, ricorrente nel giudizio r.g. 273/2026 pendente dinnanzi al TAR Lazio, Roma, sez. I, in possesso di tutti i requisiti prescritti, presentava in data 23.09.2024 la propria domanda di partecipazione al concorso per via telematica tramite il portale “inPA”.

Il sig. Caputo è in possesso dell’attestato rilasciato in data 3.11.2025 dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, comprovante l’avvenuto svolgimento del servizio civile dal 1° settembre 2005 al 31 agosto 2006. Tale titolo, pacificamente posseduto alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, dà diritto alla riserva di cui al citato art. 1, comma 3, del bando.

3. In sede di compilazione della domanda, tuttavia, per mero errore materiale, il candidato ometteva di apporre il segno di spunta (c.d. “*flag*”) sull’apposita casella relativa al possesso dei titoli di riserva.

Ciò nonostante, all’interno del medesimo modulo di candidatura, nella sezione denominata “*Esperienze lavorative presso PA come dipendente*”, il sig. Caputo dichiarava espressamente di aver svolto il “Servizio civile” presso l’Unione Italiana Ciechi e degli Ipovedenti – ONLUS.

Risultava, pertanto, in modo inequivocabile dalla documentazione prodotta telematicamente, la volontà del candidato di far valere tale esperienza, nonché il possesso del relativo titolo.

4. Espletate le prove concorsuali, con verbale dell’11.11.2025 la Commissione esaminatrice approvava la graduatoria finale di merito. Con avviso del 13.11.2025 sul portale in.PA, l’Amministrazione pubblicava la sola graduatoria dei vincitori, comunicando individualmente agli altri candidati la loro posizione.

5. In data 19.11.2025, il sig. Caputo riceveva a mezzo mail comunicazione del suo posizionamento al n. 1297 della graduatoria degli idonei, con un punteggio complessivo di 48, apprendendo così che l’Amministrazione non aveva tenuto conto del titolo di riserva relativo allo svolgimento del servizio civile.

Ed infatti dalla consultazione della graduatoria finale dei vincitori l’odierno ricorrente apprendeva della presenza di altri candidati che, pur con punteggio anche inferiore al proprio, accedevano alla predetta graduatoria con riserva e specificatamente tutti i candidati collocati in graduatoria dalla posizione 939 in poi.

6. La mancata valutazione del titolo di riserva ha determinato un grave pregiudizio per il sig. Caputo, il quale, se correttamente collocato nella quota riservata ai volontari del servizio

civile, rientrerebbe nel novero dei vincitori del concorso collocandosi tra la posizione n. 937 e la n. 939 (posizione da definire, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. p del Bando di concorso, in base all'età anagrafica dei candidati).

7. Per tale ragione il sig. Caputo con ricorso proposto dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma – R.G. n. 273/2026, sez. I, ha impugnato i provvedimenti relativi all'approvazione della graduatoria finale della procedura concorsuale nonché i successivi atti relativi allo scorrimento della graduatoria stigmatizzandone l'illegittimità per il mancato riconoscimento del titolo di riserva effettivamente dichiarato in domanda.

8. Sempre nell'ambito del giudizio R.G. n. 273/2026, contestualmente alla notifica del ricorso introduttivo, il sig. Caputo ha proposto istanza per l'adozione di misure cautelari collegiali, ex art. 55 c.p.a., volta ad ottenere un provvedimento cautelare che ordinasse all'Amministrazione resistente di riconsiderare il titolo di riserva dichiarato ancorché in una sezione diversa da quella prevista nel format della domanda, tenendo conto dei vizi prospettati con il ricorso introduttivo del giudizio.

9. Con la medesima istanza il sig. Caputo ha altresì richiesto al TAR di disporre l'integrazione del contraddittorio, autorizzando a tal fine la notifica per pubblici proclami anche mediante pubblicazione sul sito web dell'Amministrazione.

10. Dopo il deposito ricorso – ritualmente notificata alle parti processuali – la Sezione I del TAR del Lazio ha fissato la camera di consiglio del 11.02.2026 per la discussione della domanda cautelare.

11. In esito alla camera di consiglio, con ordinanza n. 2635 del'11.02.2026, il TAR Lazio, fissando la pubblica udienza di trattazione della controversia alla data del 16.09.2026, ha altresì ordinato al sig. Giuseppe Caputo di integrare il contraddittorio per pubblici proclami, nei termini e con le modalità esplicitate nella suddetta ordinanza.

CONSIDERATO

- che la Sezione I del TAR del Lazio ha disposto, come detto, l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami, mediante pubblicazione sul sito web del Ministero di un avviso dal quale risultino:

- a) l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
- b) il nome della parte ricorrente e l'indicazione dell'amministrazione intimata;
- c) gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di ricorso;

- d) l'indicazione dei controinteressati;
- e) l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;
- f) l'indicazione del numero della presente ordinanza, con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;
- g) il testo integrale del ricorso introduttivo.

- che in ragione dell'autorizzazione alla notifica per pubblici proclami, il TAR ha imposto contestualmente al Ministero della Giustizia *«di pubblicare sul proprio sito istituzionale – previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso introduttivo e della presente ordinanza – il testo integrale del ricorso stesso e della presente ordinanza, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:*

- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustiziaamministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Si prescrive, inoltre, che il Ministero anzidetto:

- non rimuova dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, la presente ordinanza, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi;

- rilasci alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

- curi che sulla home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e la presente ordinanza».

P.Q.M.

Il sig. Giuseppe Caputo, assistito come in atti, chiede e fa istanza affinché codesta Amministrazione effettui tutti gli adempimenti stabiliti nella citata ordinanza n. 2635/2026, resa dalla Sezione I del TAR del Lazio, Roma con la quale è stata disposta, nell'ambito del giudizio R.G. n. 273/2026, l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei

controinteressati per notifica mediante pubblici proclami, da effettuarsi sul sito web dell'Amministrazione.

A tal fine si rappresenta l'assoluta urgenza di procedere alla pubblicazione sul sito del Ministero della Giustizia così come previsto dall'ordinanza testé richiamata.

Si richiede da ultimo che codesto Ministero voglia rilasciare tempestivamente un attestato nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione sul sito del Ministero dei succitati atti.

SI COMUNICA INFINE

- che con l'ordinanza collegiale n. 2635/2026 l'adito TAR ha anche disposto la fissazione dell'udienza pubblica del 16 settembre 2026 per la discussione del merito del ricorso;

- che i soggetti controinteressati potranno dunque costituirsi in giudizio nei termini e secondo le modalità previste dall'art. 46 c.p.a. in ottemperanza a quanto stabilito con l'indicata ordinanza;

- che lo svolgimento del processo potrà essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo e comunque mediante l'inserimento del numero di registro generale del ricorso nella sottosezione "Ricerca ricorsi", rintracciabile all'interno della seconda sottosezione "Lazio-Roma" della sezione "T.A.R".

A tal fine si allega copia informatica dei seguenti atti:

- 1) Ordinanza n. 2635 dell'11.02.2026, resa dalla sez. I del TAR Lazio, Roma;
- 2) Ricorso introduttivo del giudizio R.G. n. 273/2026;
- 3) Elenchi controinteressati (estratti da graduatorie pubblicate dal Ministero).

Con Osservanza,

Pisa-Roma, 18.02.2026

Avv. Andrea Marchetti